



DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

15° giornata: Il concordato nella liquidazione giudiziale dalla proposta al giudizio di omologazione

Fineurop Investment Opportunities e il Concordato Fallimentare: un caso pratico

A cura del Dott. Giulio Manetti, CEO Fineurop Investment Opportunities S.p.A.

Ritorno al valore (1/3)

Il mercato italiano della crisi di impresa, con ciò intendendo, in primis, le società dichiarate fallite e quelle in stato di insolvenza, grazie anche agli istituti messi a disposizione dalla Legge Fallimentare, rappresenta allo stato un'opportunità per operatori professionali specializzati.

La grave e perdurante crisi economica italiana ha acuito le inefficienze del sistema e il grado di complessità strutturale, favorendo al contempo il nascere di opportunità di investimento nel settore delle c.d. special situation e distressed asset.

Ritorno al valore (2/3)

Durata incerta procedure

Le procedure fallimentari e, più in generale, quelle di liquidazione, sono incerte e imprevedibili in termini di durata e probabilità di successo (la durata media di una procedura fallimentare/liquidatoria in Italia è di circa 8-9 anni).

Sistema complesso e inefficiente

Il boom senza precedenti di fallimenti e domande di concordato preventivo ha nel tempo contribuito a *ingolfare* la macchina burocratica nazionale (Tribunali, giustizia civile, etc.,) rendendo oggettivamente complessa l'esecuzione delle procedure e la gestione della crisi di impresa da parte degli organi a vario titolo preposti.

Presenza sul territorio

L'essere un investitore professionale, nazionale, nel menzionato segmento di mercato, conferisce un indiscutibile vantaggio competitivo in ordine – come detto – alla complessità peculiare italiana del sistema; avere consuetudine con l'utilizzo degli strumenti di cui alla L.F., sapersi relazionare con gli organi delle Procedure Concorsuali (Tribunali., Curatori, Commissari etc.) e avere intessuto con gli stessi, così come con i professionisti della crisi capillarmente operanti sul territorio, un rapporto relazionale consolidato, determina un'importante barriera all'ingresso per potenziali competitors stranieri.

Ritorno al valore (3/3)

In tale contesto, Fineurop Investment Opportunities S.p.A. («**FIO**») investe istituzionalmente nell'ambito di situazioni complesse di varia origine e natura (aziende in crisi, procedure concorsuali, etc.) in cui interviene, a seconda dei casi, come:

- i. terzo assuntore di concordati fallimentari o preventivi; ovvero,
- ii. direttamente in acquisto di (a) crediti vs procedure vantati dagli stakeholder (quali tipicamente banche e fornitori) e (b) attivi (immobili, crediti, etc.) in capo alle procedure concorsuale target.

Il processo di investimento di FIO nei concordati fallimentari

Deal Screening

Facendo leva sul proprio network relazionale FIO identifica le opportunità di investimento. FIO procede ad accreditarsi tramite istanza ai sensi dell'art. 90 L.F. per ottenere la documentazione necessaria a svolgere la propria analisi.

Due Diligence/
Ipotesi
operazione

L'attività di *due diligence* è finalizzata a valutare la percorribilità dell'operazione. Avuto accesso alla documentazione richiesta, FIO è in grado di concludere questa attività in tempi ristretti (alcune settimane)

Presentazione
proposta
concordataria

FIO, ad esito di opportuno e continuo confronto con la curatela, deposita presso il Tribunale competente la proposta di concordataria definendo l'impegno complessivo (ovvero l'onere concordatario) da garantire mediante rilascio di **fideiussione bancaria a prima richiesta**.

Approvazione
proposta
concordataria

La proposta concordataria è soggetta al processo di approvazione ai sensi della L.F.. La procedura prevede i) il parere degli organi della procedura (non vincolante), ii) il parere vincolante del Comitato Creditori e iii) l'approvazione dei creditori. Conseguita la maggioranza dei voti positivi (vige il «silenzio assenso»), il Tribunale omologa la proposta con decreto.


Esecuzione
proposta

FIO acquisisce tutto l'attivo e procede alla soddisfazione dell'onere concordatario secondo tempi e modalità previsti nella proposta omologata (tipicamente entro alcuni mesi dalla definitività del decreto di omologazione).

Il caso: concordato fallimentare ex art. 214 l.f. avente ad oggetto la liquidazione coatta amministrativa Farmafin soc. coop. In liq.ne (Tribunale di Perugia) (1/3)

- Farmafin era una società che operava nell'esercizio di attività creditizia e finanziaria in favore di farmacisti e società di farmacisti. La procedura di LCA avente ad oggetto Farmafin era titolare di di crediti verso farmacie per un valore nominale pari a circa € 21mln, oltre a liquidità in cassa e ad azioni di responsabilità verso ex amministratori.
- La modalità di intervento tipica di FIO, in tali contesti, è il concordato fallimentare (nel caso di specie trattandosi di LCA si fa riferimento all'art. 214 l.f.), procurando, inoltre, garanzia bancaria a prima richiesta a valere sull'onere concordatario, con l'impegno di eseguire il concordato entro alcuni mesi dal decreto di omologa passato in giudicato (ciò consente una *chiusura* garantita ed immediata del concordato e del fallimento/LCA, a valle dell'omologazione del concordato stesso).

Il caso: concordato fallimentare ex art. 214 l.f. avente ad oggetto la liquidazione coatta amministrativa Farmafin soc. coop. In liq.ne (Tribunale di Perugia) (2/3)



Il caso: concordato fallimentare ex art. 214 l.f. avente ad oggetto la liquidazione coatta amministrativa Farmafin soc. coop. In liq.ne (Tribunale di Perugia) (3/3)

Rappresentazione sintetica dello scenario alla data dell'omologa del concordato fallimentare proposto da FIO

